

Roma, 2 luglio 2008
Prot. 435

CIRCOLARE N. 77 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

AC/

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Decreto Legge 27.05.2008, n. 93

Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – G.U. n. 124 del 28.05.2008

Art .2 – Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

L'articolo 2 del decreto in oggetto introduce in via sperimentale, limitatamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 2008, una detassazione sul lavoro straordinario, con l'intento di incrementare la produttività.

La misura consiste nell'applicazione di una **imposta sostitutiva del 10%** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali entro il **limite massimo di Euro 3.000 lordi** (nel semestre).

Alla nuova disciplina sono interessati tutti i datori di lavoro del settore privato e, poiché sono **escluse** (almeno per la prima applicazione) tutte le amministrazioni pubbliche individuate all'art. 1 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165, tra cui per citazione espressa, gli **Istituti Autonomi per le case popolari**, ne risultano pertanto **soggetti**, salvo eventuale successiva esclusione ministeriale, gli **Enti trasformati in Aziende per la casa**, comunque denominati.

Con riferimento pertanto alla Aziende associate che applicano il Contratto Nazionale di lavoro Federcasa o Federambiente, si evidenziano le situazioni oggettive di applicazione del decreto:

a) Prestazioni agevolate

- prestazioni di lavoro straordinario che eccedono le 36 ore settimanali e quelle giornaliere previste negli accordi aziendali (artt. 38 e 39 C.C.N.L.)
- prestazioni supplementari rese da un lavoratore part-time di tipo orizzontale (cioè tutte le ore eccedenti il suo orario di lavoro previsto al momento dell'assunzione e desumibili o da contratto o da lettera di assunzione)
- premi maturati nel semestre per incrementi di produttività
- banca delle ore (art. 40 C.C.N.L.), si attendono istruzioni ulteriori

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

per quelle ore non recuperate nell'ambito del riposo compensativo

b) **Limiti:**

- tetto massimo nel semestre: **€3.000 lordi**;
- il dipendente interessato **non deve avere percepito nel 2007 più di 30.000 Euro** (imponibile fiscale). Per i dipendenti in servizio nel 2007 il dato è desumibile dal CUD/2008, se invece non lavorava o prestava servizio presso altri datori di lavoro, è necessario farsi rilasciare una autocertificazione dei compensi 2007;
- **poiché si deroga al principio di cassa**, le prestazioni relative a periodi precedenti ma pagate in luglio o mesi successivi non sono sottoposte all'agevolazione, **solo gli straordinari o premi maturati da luglio 2008 saranno soggetti all'imposta sostitutiva del 10%**

c) **Erogazioni liberali**

- con l'entrata in vigore del decreto, le erogazioni liberali fatte ai dipendenti fino ad €258,23 **non sono più escluse dal reddito**.

d) **Esclusioni dal computo**

- gli importi detassati non si cumulano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) entro il limite massimo di € 3.000 (sembra che la somma sia cumulativa per i due coniugi)
- gli stessi importi detassati però entrano nel calcolo del reddito complessivo per beneficiare delle prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio assegni per il nucleo familiare).

N.B.: Il lavoratore può rinunciare al beneficio dell'imposta sostitutiva, in questo caso deve darne espressa comunicazione scritta all'Azienda.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

